

Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33

Cassazione Civile

Sede di lavoro

(sentenza)

5. In materia di assistenza alle persone handicappate, la norma di cui all'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, non è applicabile nel caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione, al momento dell'assunzione, della sede lavorativa e il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.

Sez. Lav., sent. n. 3027 del 29-03-1999, Ente Poste Italiane c. Calabrò (rv 524723).